



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio 8

*Trasmissione elettronica
N° prot. DSVETOC in
DOCSPA/PEC*

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
PROVINCIE AUTONOME

e.p.c.

Uffici 2-3-6
DGSAF

OGGETTO: Aggiornamento registrazioni dei trasportatori registrati soggetti alle norme sulla salute degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (g) del regolamento IMSOC 2019/1715

La Commissione UE, a partire dai primi mesi del 2023, ha iniziato a introdurre in modo graduale nel sistema Traces alcune nuove regole di controllo che comportano delle specifiche restrizioni sulla possibilità di compilazione di determinati box per alcune tipologie di certificati.

Per la precisione tali regole impongono la selezione di stabilimenti e operatori da elenchi preconfezionati di stabilimenti e operatori che sono in stato "valido" in TRACES, cioè convalidati dai punti di contatto LMS (List Management System – National Contact Point) come registrati o riconosciuti in conformità alla legislazione UE.

In concomitanza con l'introduzione di tali regole è stato rivisto inoltre l'elenco delle sezioni e delle attività degli operatori. Questa revisione ha comportato delle modifiche che hanno reso necessario da parte delle autorità in possesso del ruolo LMS-NCP un aggiornamento delle attuali registrazioni di diversi operatori nel sistema.

Secondo il calendario prefissato dalla Commissione UE il 5 giugno 2023 sarebbero dovute diventare operative le nuove regole di controllo anche per l'emissione di certificati per gli scambi intracomunitari (INTRA) di ungulati. A tal proposito, sono state sollevate da alcuni paesi membri osservazioni riguardo il box "I.16 – Trasportatore".

A seguito di tali osservazioni la Commissione UE ha chiarito che le sezioni di attività LMS relative ai trasportatori di animali vivi sono le seguenti:

- REG-TRANS: Trasportatore registrato – corrispondente ai trasportatori registrati soggetti alle norme sulla salute degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (g) del regolamento IMSOC 2019/1715;

- REG-TRANS-AUTH-I: trasportatori autorizzati di tipo I - corrispondenti ai trasportatori autorizzati soggetti alle norme sul benessere degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (i) del regolamento IMSOC 2019/1715;
- REG-TRANS-AUTH-II: trasportatori autorizzati di tipo II - corrispondenti ai trasportatori autorizzati che effettuano lunghi viaggi soggetti alle norme sul benessere degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (d) del regolamento IMSOC 2019/1715.

Fatta questa precisazione la Commissione ha spiegato che, sulla base di quanto sopra e del fatto che tutti i movimenti di ungulati devono essere eseguiti da trasportatori registrati ai sensi delle norme sulla salute degli animali, nel contesto dell'attuazione delle nuove regole per gli ungulati era stato deciso che nel box I.16 dei certificati per gli ungulati dovesse essere indicato solo esclusivamente un trasportatore di animali vivi registrato in TRACES nella sezione REG-TRANS.

In base alle osservazioni ricevute è stato però riscontrato che molti Paesi membri hanno registrato i propri trasportatori solo nelle sezioni che riguardano i trasportatori autorizzati ai sensi delle norme sul benessere degli animali, vale a dire le sezioni REG-TRANS-AUTH-I e REG-TRANS-AUTH-II, mentre invece ci sono solo un numero limitato di voci di operatori nella sezione REG-TRANS. Alla base di ciò, se si fosse pertanto proceduto nei termini previsti all'attuazione delle nuove regole vi sarebbe stato il serio rischio che la creazione e l'emissione dei certificati venisse bloccata.

Pertanto, al fine di prevenire qualsiasi problematica che possa pregiudicare il commercio e il processo di certificazione, la Commissione UE ha deciso di consentire l'indicazione di trasportatori di animali vivi di tutte e tre le suddette sezioni nel box I.16 dei certificati per il movimento di ungulati fino alla fine di luglio 2023.

Il tempo concesso dovrà quindi essere utilizzato dalle autorità competenti su tali registrazioni per aggiungere ai profili degli operatori attualmente registrati nelle sezioni REG-TRANS-AUTH-I e REG-TRANS-AUTH-II anche la sezione REG-TRANS, se pertinente.

Sulla base di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che, come indicato nella nota 0021396-15/09/2021-DGSAF-MDS-P, la registrazione dei trasportatori in Traces è di competenza delle ASL, si invitano codesti Assessorati ad inoltrare la presente comunicazione a tutte le autorità sanitarie locali affinché provvedano, entro il limite di tempo precedentemente indicato, ad aggiornare le sole registrazioni dei trasportatori interessati.

Si ribadisce inoltre che, in caso di mancato aggiornamento della registrazione nei tempi consentiti, con l'entrata in vigore delle nuove regole per la movimentazione di ungulati, non sarà più possibile inserire nel box I.16 trasportatori non appartenenti alla sezione REG-TRANS, con la conseguente impossibilità di emettere il certificato per gli scambi intracomunitari.

Grazie per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAFV

*Dott. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Referenti: Angelo Donato e-mail: a.donato@sanita.it
Luigi Presutti e-mail: l.presutti@sanita.it
Claudio Apicella e-mail: c.apicella@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio 8

*Trasmissione elettronica
N° prot. DSVETOC in
DOCSPA/PEC*

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
PROVINCIE AUTONOME

e.p.c.

Uffici 2-3-6
DGSAF

OGGETTO: Aggiornamento registrazioni dei trasportatori registrati soggetti alle norme sulla salute degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (g) del regolamento IMSOC 2019/1715

La Commissione UE, a partire dai primi mesi del 2023, ha iniziato a introdurre in modo graduale nel sistema Traces alcune nuove regole di controllo che comportano delle specifiche restrizioni sulla possibilità di compilazione di determinati box per alcune tipologie di certificati.

Per la precisione tali regole impongono la selezione di stabilimenti e operatori da elenchi preconfezionati di stabilimenti e operatori che sono in stato "valido" in TRACES, cioè convalidati dai punti di contatto LMS (List Management System – National Contact Point) come registrati o riconosciuti in conformità alla legislazione UE.

In concomitanza con l'introduzione di tali regole è stato rivisto inoltre l'elenco delle sezioni e delle attività degli operatori. Questa revisione ha comportato delle modifiche che hanno reso necessario da parte delle autorità in possesso del ruolo LMS-NCP un aggiornamento delle attuali registrazioni di diversi operatori nel sistema.

Secondo il calendario prefissato dalla Commissione UE il 5 giugno 2023 sarebbero dovute diventare operative le nuove regole di controllo anche per l'emissione di certificati per gli scambi intracomunitari (INTRA) di ungulati. A tal proposito, sono state sollevate da alcuni paesi membri osservazioni riguardo il box "I.16 – Trasportatore".

A seguito di tali osservazioni la Commissione UE ha chiarito che le sezioni di attività LMS relative ai trasportatori di animali vivi sono le seguenti:

- REG-TRANS: Trasportatore registrato – corrispondente ai trasportatori registrati soggetti alle norme sulla salute degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (g) del regolamento IMSOC 2019/1715;

- REG-TRANS-AUTH-I: trasportatori autorizzati di tipo I - corrispondenti ai trasportatori autorizzati soggetti alle norme sul benessere degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (i) del regolamento IMSOC 2019/1715;
- REG-TRANS-AUTH-II: trasportatori autorizzati di tipo II - corrispondenti ai trasportatori autorizzati che effettuano lunghi viaggi soggetti alle norme sul benessere degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (d) del regolamento IMSOC 2019/1715.

Fatta questa precisazione la Commissione ha spiegato che, sulla base di quanto sopra e del fatto che tutti i movimenti di ungulati devono essere eseguiti da trasportatori registrati ai sensi delle norme sulla salute degli animali, nel contesto dell'attuazione delle nuove regole per gli ungulati era stato deciso che nel box I.16 dei certificati per gli ungulati dovesse essere indicato solo esclusivamente un trasportatore di animali vivi registrato in TRACES nella sezione REG-TRANS.

In base alle osservazioni ricevute è stato però riscontrato che molti Paesi membri hanno registrato i propri trasportatori solo nelle sezioni che riguardano i trasportatori autorizzati ai sensi delle norme sul benessere degli animali, vale a dire le sezioni REG-TRANS-AUTH-I e REG-TRANS-AUTH-II, mentre invece ci sono solo un numero limitato di voci di operatori nella sezione REG-TRANS. Alla base di ciò, se si fosse pertanto proceduto nei termini previsti all'attuazione delle nuove regole vi sarebbe stato il serio rischio che la creazione e l'emissione dei certificati venisse bloccata.

Pertanto, al fine di prevenire qualsiasi problematica che possa pregiudicare il commercio e il processo di certificazione, la Commissione UE ha deciso di consentire l'indicazione di trasportatori di animali vivi di tutte e tre le suddette sezioni nel box I.16 dei certificati per il movimento di ungulati fino alla fine di luglio 2023.

Il tempo concesso dovrà quindi essere utilizzato dalle autorità competenti su tali registrazioni per aggiungere ai profili degli operatori attualmente registrati nelle sezioni REG-TRANS-AUTH-I e REG-TRANS-AUTH-II anche la sezione REG-TRANS, se pertinente.

Sulla base di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che, come indicato nella nota 0021396-15/09/2021-DGSAF-MDS-P, la registrazione dei trasportatori in Traces è di competenza delle ASL, si invitano codesti Assessorati ad inoltrare la presente comunicazione a tutte le autorità sanitarie locali affinché provvedano, entro il limite di tempo precedentemente indicato, ad aggiornare le sole registrazioni dei trasportatori interessati.

Si ribadisce inoltre che, in caso di mancato aggiornamento della registrazione nei tempi consentiti, con l'entrata in vigore delle nuove regole per la movimentazione di ungulati, non sarà più possibile inserire nel box I.16 trasportatori non appartenenti alla sezione REG-TRANS, con la conseguente impossibilità di emettere il certificato per gli scambi intracomunitari.

Grazie per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAFV

*Dott. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Referenti: Angelo Donato e-mail: a.donato@sanita.it
Luigi Presutti e-mail: l.presutti@sanita.it
Claudio Apicella e-mail: c.apicella@sanita.it